Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/948/CEE)

(GU L 383 del 31.12.1982, pag. 25)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 97/363/CE della Commissione del 28 maggio 1997	L 152	33	11.6.1997

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/948/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 ([2]), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda della Repubblica francese,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, nel corso del 1980, in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1982, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che le varietà di granturco di cui trattasi non erano state sottoposte, nella Repubblica francese, ad esami in coltura in vista della domanda francese;

considerando che queste varietà hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva];

considerando che le varietà Sally e Trifomo (trifoglio violetto) non erano state sottoposte nella Repubblica francese a esami ufficiali in coltura al fine della domanda francese;

considerando che è notorio che, a causa della loro forma (ritmo di sviluppo), le varietà di cui trattasi non sono ancora attualmente atte ad essere coltivate nella Repubblica francese [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva citata];

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per dette varietà;

considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda francese;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

---

([1]) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
([2]) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1983:

I. *Piante foraggere*

Trifolium pratense L.

Sally

Trifomo

II. *Cereali*

▼M1

———

▼B

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.